



ROSSI & ASSOCIATI
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano
www.rossiassociati.it
Tel + 39 02.874271 Fax + 39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

Settembre 2014 – nr. 1

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

***Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 - Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com)***

Novità societarie e concorsuali del DL 24.6.2014 n. 91 conv. L. 11.8.2014 n. 116 (c.d. “DL competitività”)

1 PREMESSA

Il DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. “decreto competitività”), entrato in vigore il 25.6.2014, è stato convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 116, in vigore dal 21.8.2014.

Di seguito si segnalano le principali novità in materia societaria e di procedure concorsuali.

2 CAPITALE SOCIALE MINIMO DELLE SPA

Si evidenzia, in primo luogo, la riduzione da 120.000,00 a 50.000,00 euro del capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una spa.

2.1 DECORRENZA

La novità è in vigore dal 25.6.2014.

2.2 PRINCIPALI CONSEGUENZE DEL NUOVO LIMITE MINIMO

La riduzione del capitale sociale minimo della spa determina rilevanti conseguenze, tra l'altro, in relazione:

- all'entità dei conferimenti dovuti in sede di costituzione della società;
- alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria;
- alla riduzione volontaria del capitale sociale.

2.2.1 Entità dei conferimenti in sede di costituzione della spa

In caso di costituzione di spa con capitale minimo (pari oggi a 50.000,00 euro) e di conferimenti integrali in denaro, i versamenti da effettuare in sede di costituzione (pari, ex art. 2342 co. 2 c.c., ad almeno il 25% del capitale minimo), passano, nel caso di spa pluripersonali, da 30.000,00 euro a 12.500,00 euro.

Ciò vale solo nel caso di spa pluripersonali. Nel caso di spa unipersonale, infatti, la medesima disposizione citata impone il versamento integrale dei 50.000,00 euro.

Tale valore deve, inoltre, essere considerato nel caso di conferimenti in natura o di crediti (ai sensi dell'art. 2342 co. 3 c.c., infatti, le azioni ad essi corrispondenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione).

2.2.2 Conseguenze in caso di perdite rilevanti

Con riguardo ai riflessi che la novità in esame presenta in caso di perdite rilevanti, si evidenzia come, ai sensi dell'art. 2447 c.c., se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 c.c., ovvero, dal 25.6.2014, 50.000,00 euro, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare:

- la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo;
- oppure la trasformazione della società (in srl o società di persone).

2.2.3 Conseguenze sulla riduzione volontaria del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale minimo a 50.000,00 euro impatta anche su un'eventuale decisione di riduzione volontaria.

Ai sensi dell'art. 2445 co. 1 c.c., infatti, la riduzione (volontaria) del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dall'art. 2327 c.c. ovvero fino a raggiungere la nuova soglia minima di 50.000,00 euro (l'art. 2413 c.c., peraltro, impone di tenere anche conto del rapporto che deve sussistere tra capitale sociale – riserva legale e riserve disponibili – ed obbligazioni emesse).

2.3 CAPITALE MINIMO DELLE SAPA

Il nuovo limite minimo trova applicazione anche alle sapa, in ragione del rinvio, operato dall'art. 2454 c.c., alle norme sulle spa, in quanto compatibili.

3 CONTROLLI NELLE SRL

Viene abrogato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa (abrogazione dell'art. 2477 co. 2 c.c.).

Ne consegue che la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl resta legata esclusivamente al superamento dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria, al fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti (art. 2477 co. 3 c.c.).

3.1 ELIMINAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOMINA QUALE GIUSTA CAUSA DI REVOCA

In sede di conversione in legge, inoltre, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina (dell'organo di controllo o del revisore legale) correlato all'entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca.

Non appare chiaro, peraltro, se, ai fini della revoca, occorra anche l'intervento del Tribunale, secondo quanto richiesto dall'art. 2400 co. 2 c.c.

3.2 NOVITÀ DEL DL 91/2014 E INDICAZIONI STATUTARIE

A fronte del venire meno dell'obbligo di nomina di un organo di controllo o del revisore in relazione all'entità del capitale sociale, si pone anche la necessità di valutare i riflessi della novità sugli statuti di srl che rechino una qualche indicazione relativa a tale presupposto.

Sul tema si è soffermata una massima del Consiglio Notarile di Roma, resa pubblica il 23.7.2014. In essa è stato precisato che, a seguito della modificazione dell'art. 2477 c.c. in esame, anche nelle srl iscritte alla data di entrata in vigore della nuova norma (25.6.2014), la presenza dell'organo di controllo:

- è obbligatoria – oltre che nelle (ulteriori) ipotesi di cui all'art. 2477 c.c. – se l'atto costitutivo (statuto) della società prevede la nomina dell'organo di controllo quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa e la società abbia un capitale sociale uguale o superiore a 50.000,00 euro;
- non è obbligatoria là dove l'atto costitutivo (statuto) si limiti, quanto all'obbligatorietà dell'organo di controllo, a rinviare genericamente all'art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge e la società esponga un capitale pari o superiore a quello minimo delle spa.

La prima precisazione sopra ricordata è destinata a ripercuotersi su tutte le srl che avevano mantenuto il capitale sociale poco al di sotto di quello minimo stabilito per le spa (120.000,00 euro), prevedendo espressamente, in via statutaria, la nomina dell'organo di controllo in caso di capitale pari o superiore a quello minimo stabilito per le spa. Queste società, infatti, dovranno nominare "ex novo" l'organo di controllo o il revisore, salvo procedere ad una modifica dell'atto costitutivo.

Analogamente, nelle srl che presentavano, al 25.6.2014, capitale sociale superiore al minimo stabilito per le spa (120.000,00 euro), permane l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore fino a quando il capitale sociale risulti pari o superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per "liberarsi" dell'organo di controllo è necessario, in primo luogo, modificare lo statuto, eliminando la clausola che impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa. Tale adempimento, tuttavia, potrebbe anche non consentire una decisione di revoca per giusta causa, sulla base di quanto precisato in sede di conversione in legge del DL 91/2014.

3.3 CONTROLLI NELLE COOPERATIVE

La novità in materia di controlli nelle srl incide anche sulle cooperative. In tali società, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti non solo dal terzo comma dell'art. 2477 c.c., ma anche dall'abrogato secondo comma dell'articolo citato, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi (art. 2543 co. 1 c.c.).

Anche in tale ambito, quindi, cade l'obbligo di nomina correlato al capitale sociale.

4 OPERAZIONI EFFETTUATE SENZA RELAZIONE GIURATA DI STIMA

È stato esteso il novero delle operazioni societarie per le quali era obbligatoria la relazione giurata di stima e che ora possono invece essere perfezionate utilizzando una valutazione secondo le modalità alternative previste dall'art. 2343-ter c.c. (es. *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, se la società è assoggettata a revisione legale).

Le operazioni interessate dalle semplificazioni sono:

- l'acquisto (autorizzato dall'assemblea ordinaria) da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società stessa nel Registro delle imprese (art. 2343-bis c.c.);
- la trasformazione di società di persone in spa (art. 2500-ter co. 2 c.c.).

5 OFFERTA DI OPZIONE

L'offerta di azioni in opzione ai soci (art. 2441 c.c.) deve essere, oltre che depositata nel Registro delle imprese per la relativa iscrizione, resa nota contestualmente al suddetto deposito con avviso pubblicato sul sito Internet della società.

La pubblicazione sul sito Internet deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza del sito stesso, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (in assenza del sito Internet o dei ricordati requisiti, l'offerta deve essere depositata presso la sede della società).

Il termine per l'esercizio dell'opzione viene ridotto da 30 a 15 giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

6 AZIONI A VOTO PLURIMO

Gli statuti delle spa non quotate possono prevedere azioni a voto plurimo (massimo tre per ciascuna azione). In particolare:

- nell'ambito delle spa quotate sono possibili azioni con massimo due voti (azioni a voto maggiorato, sulle quali si veda il successivo § 9.2);
- in quelle non quotate sono possibili azioni con massimo tre voti (azioni a voto plurimo).

Il voto "plurimo" (due o tre) per ciascuna azione non quotata non deve sussistere necessariamente per ogni assemblea o per qualsiasi oggetto. Esso, infatti, può essere:

- previsto per particolari argomenti;
- subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

6.1 COORDINAMENTO TRA VOTO MAGGIORATO E PLURIMO

Al fine di coordinare le novità in materia di voto maggiorato e plurimo, inoltre, in sede di conversione in legge del DL 91/2014 si è anche precisato che gli statuti delle spa con azioni quotate non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo (essendo ammesso in tale contesto il solo voto "maggiorato").

Tuttavia, le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Inoltre, se lo statuto non dovesse disporre diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di:

- aumento di capitale gratuito o mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione;
- fusione o scissione.

6.2 SPECIALE CATEGORIA DI AZIONI

Ove la società non si dovesse avvalere della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo per mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, resta esclusa la necessità di approvazione delle deliberazioni da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo. Quest'ultima precisazione reca in sé il riconoscimento delle azioni a voto plurimo come speciale categoria di azioni; ciò diversamente da quanto accade per le azioni a voto maggiorato delle quotate (cfr. il successivo § 9.2.1).

6.3 MODIFICHE STATUTARIE PER LA CREAZIONE DI AZIONI A VOTO PLURIMO

Le deliberazioni di modifica dello statuto di spa iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31.8.2014 con cui è prevista la creazione di azioni a voto plurimo sono prese, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

7 ISCRIZIONE IMMEDIATA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Viene prevista, in caso di richiesta di iscrizione nel Registro delle imprese sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, l'iscrizione immediata da parte del Conservatore del Registro.

In merito, si precisa che:

- l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto;
- resta ferma la competenza del Giudice del Registro di procedere alla cancellazione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2191 c.c., di iscrizioni avvenute in assenza delle condizioni richieste dalla legge;
- dalla novità sono escluse le spa.

Decorrenza

L'iscrizione "immediata" è operativa dall'1.9.2014.

8 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS

Il DL 91/2014 convertito semplifica l'utilizzo degli IAS/IFRS da parte delle c.d. "società chiuse", cioè le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

8.1 AMBITO APPLICATIVO DEGLI IAS/IFRS

I principi contabili internazionali (cioè gli IAS, gli IFRS e le relative interpretazioni SIC/IFRIC) sono stati introdotti nel nostro ordinamento attraverso il DLgs. 28.2.2005 n. 38 (c.d. "decreto IAS").

Tale provvedimento ha stabilito che sono obbligati a redigere il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato sulla base dei principi contabili internazionali i seguenti soggetti:

- società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati europei;
- società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- banche italiane, società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare (SIM), capogruppo dei gruppi di SIM, società di gestione del risparmio (SGR), intermediari finanziari disciplinati attualmente nel titolo V del DLgs. 385/93 (c.d. TUB), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento;
- imprese di assicurazione.

Hanno, invece, la facoltà di applicare gli IAS/IFRS per la redazione del bilancio i seguenti soggetti:

- società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS;
- società diverse da quelle precedenti e che redigono il bilancio consolidato, nonché società incluse nel medesimo bilancio consolidato.

Per le società diverse da quelle sopra indicate e non incluse in un bilancio consolidato è stata prevista la facoltà di redigere il bilancio d'esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, ma soltanto "a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia".

Tale decreto non è mai stato emanato. Tale mancanza non ha consentito, quindi, fino ad oggi, il ricorso alla facoltà ivi prevista.

8.2 MODIFICHE APPORTATE DAL DL 91/2014 CONVERTITO

Il DL 91/2014 convertito ha modificato la richiamata disposizione, eliminando il riferimento al previsto decreto interministeriale. Pertanto, le imprese in esame potranno liberamente utilizzare gli IAS/IFRS, senza dover attendere l'emanazione del decreto.

Anche a seguito dell'intervento normativo in esame, rimangono, invece, escluse dall'applicazione degli IAS/IFRS (sia per obbligo, che per facoltà), oltre alle società di persone e alle imprese individuali, anche le società di capitali che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c.

Ratio della norma

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DL 91/2014, la previsione della facoltà di utilizzare gli IAS/IFRS da parte delle "società chiuse" favorisce il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio e il graduale adeguamento allo *status* di emittente quotato.

9 NOVITÀ IN MATERIA DI SPA QUOTATE

È stato modificato il DLgs. 24.2.98 n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Le principali novità riguardano:

- le società quotate PMI;
- la maggiorazione del voto;
- la soglia ai fini dell'OPA totalitaria;
- la comunicazione delle partecipazioni rilevanti;
- le partecipazioni reciproche;
- i valori di liquidazione delle azioni in caso di recesso;
- il voto limitato o scaglionato.

9.1 PMI QUOTATE

Viene introdotta la nozione di “PMI” con azioni quotate, intendendosi per tali le società emittenti azioni quotate che abbiano:

- in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore alla quotazione, un fatturato non superiore a 300 milioni di euro;
- una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro.

Tali parametri sono “alternativi”. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.

Viene prevista, poi, la possibilità, per le PMI quotate, di introdurre nei propri statuti clausole che consentano di:

- fissare la percentuale di partecipazione per l'OPA totalitaria in una fascia compresa tra il 25% e il 40%, rispetto alla misura *standard* del 30%;
- escludere, nei primi 5 anni dalla quotazione, la disciplina dell'OPA da consolidamento.

9.2 MAGGIORAZIONE DEL VOTO

Viene consentito alle società con azioni quotate di prevedere un diritto di voto maggiorato (massimo due voti) per le azioni detenute dallo stesso azionista per un periodo di almeno 24 mesi (senza interruzioni), a far data dall'iscrizione in un apposito elenco interno della società (nuovo art. 127-*quinquies* del TUF).

Il diritto di voto maggiorato:

- cessa per effetto del trasferimento a terzi delle azioni che conferivano tale diritto;
- non viene meno per effetto del trasferimento *mortis causa* delle azioni o in caso di fusione e di scissione del titolare delle azioni (salvo lo statuto disponga diversamente).

Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale (ad esempio, per la denuncia al Collegio sindacale ovvero al Tribunale ex artt. 2408 e 2409 c.c.).

9.2.1 Non configurabilità di una categoria speciale di azioni

Le azioni a voto maggiorato delle società quotate non costituiscono una categoria speciale di azioni.

9.2.2 Disposizioni attuative

Le disposizioni attuative della disciplina in esame dovranno essere emanate dalla CONSOB entro il 31.12.2014.

9.2.3 Modifiche statutarie finalizzate alla creazione di azioni a voto maggiorato

Per le modifiche statutarie adottate entro il 31.1.2015 da società (quotate) iscritte nel Registro delle imprese al 21.8.2014 (data di entrata in vigore della L. 116/2014) e finalizzate alla creazione di azioni a voto maggiorato, anche nell'assemblea straordinaria in prima convocazione – presente, sia pure per rappresentanza, almeno metà del capitale sociale (*quorum* costitutivo) – sarà sufficiente il voto favorevole di almeno la maggioranza (e non dei 2/3) del capitale rappresentato in assemblea.

9.3 SOGLIA PER L'OPA TOTALITARIA

Viene stabilito che chiunque, a seguito di acquisti “*ovvero di maggiorazione dei diritti di voto*”, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% “*ovvero a disporre di diritti di voto in misura*

superiore al trenta per cento dei medesimi” promuova un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.

Inoltre, nelle società diverse dalle PMI quotate, l’OPA è promossa anche da chiunque che, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata.

9.4 COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI

Se l’emittente è una PMI, viene elevata dal 2% al 5% la soglia delle partecipazioni rilevanti che determina l’obbligo di comunicazione alla società e alla CONSOB (art. 120 co. 2 del TUF).

9.5 PARTECIPAZIONI RECIPROCHE

Ai fini della disciplina delle partecipazioni reciproche (art. 121 del TUF), il limite rilevante è elevato al 5% (dal 2%), per le spa quotate in genere, e al 10% (dal 5%), in caso di spa quotate PMI, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall’assemblea ordinaria delle società interessate.

9.6 VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI IN CASO DI RECESSO

Viene eliminato l’obbligo di determinare il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Si precisa, infatti, che lo statuto delle spa con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai co. 2 e 4 dell’art. 2437-ter c.c., fermo restando che in ogni caso tale valore non può essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio specifico per le quotate sopra ricordato.

9.7 VOTO LIMITATO O SCAGLIONATO

Anche le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possono prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti.

10 NOVITÀ IN MATERIA DI COOPERATIVE

10.1 “GRANDI” COOPERATIVE DI CONSUMO - COINVOLGIMENTO DEI SOCI

Mediante l’emanazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, saranno definite specifiche misure per migliorare i livelli di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali delle cooperative di consumo con più di 100.000 soci.

10.1.1 Misure

Le misure oggetto del DM saranno rivolte a:

- aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la loro pubblicazione integrale nel sito Internet della società;
- rafforzare l’informazione e la partecipazione dei soci alle assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva dell’ordine del giorno e la previsione della possibilità di formulare domande sugli argomenti da trattare;
- rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione dell’obbligo di risposta ai soci e dell’obbligo di motivazione.

Con il suddetto DM, inoltre, verranno determinati i casi di esclusione del socio che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un periodo significativo di almeno un anno.

10.1.2 Adeguamento degli statuti

Le società cooperative in esame dovranno uniformare il proprio statuto alle disposizioni del suddetto DM attuativo entro il 31.12.2015.

10.2 BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - EMISSIONE DI AZIONI DI FINANZIAMENTO

Le banche di credito cooperativo che versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, oppure che siano sottoposte ad amministrazione straordinaria, possono procedere all'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 2526 c.c., previa:

- modifica dello statuto sociale;
- autorizzazione della Banca d'Italia.

Tali azioni possono essere sottoscritte solo da parte:

- del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo.
- dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

11 NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORDSUALI

Viene abrogato l'art. 11 co. 3-*quater* del DL 23.12.2013 n. 145 (conv. L. 21.2.2014 n. 9), che aveva introdotto una norma di interpretazione autentica della disciplina della prededucibilità dei crediti prevista dall'art. 111 co. 2 della legge fallimentare, in relazione all'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo in sede fallimentare.

È stata, quindi, ripristinata l'originaria disciplina applicabile alla domanda di concordato preventivo "in bianco" (ovvero con riserva della successiva presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione), secondo cui sono prededucibili i crediti sorti per effetto degli atti legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso "con riserva", e sino alla data del decreto di ammissione alla procedura (art. 163 della legge fallimentare).

Disciplina abrogata

L'art. 11 co. 3-*quater* del DL 145/2013 subordinava il beneficio della prededucibilità dei crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo "in bianco" di cui all'art. 161 co. 6 della legge fallimentare, alle seguenti condizioni:

- presentazione della proposta, del piano e della documentazione necessaria entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice (il termine deve essere compreso fra 60 e 120 giorni, prorogabile per giustificati motivi di non oltre 60 giorni);
- apertura della procedura ex art. 163 della legge fallimentare, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda di concordato preventivo "in bianco".